

## **REGOLAMENTO DI ATENEIO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ E DEI COMPENSI DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO CHE COLLABORA A CONVENZIONI DI RICERCA, CONSULENZA E FORMAZIONE REALIZZATE PER CONTO DI COMMITTENTI TERZI**

### **Articolo 1**

#### **Finalità generali e scopi**

1. Il presente Regolamento disciplina le attività e le relative incentivazioni economiche a favore del personale tecnico amministrativo e bibliotecario dell'Università degli Studi Roma Tre che presti il proprio impegno per conto di committenti terzi, pubblici o privati, nell'ambito di contratti o convenzioni (c.d. *conto terzi*) aventi ad oggetto:

- prestazioni di ricerca pura o applicata;
- prestazioni di consulenza, progettazione, sperimentazione e verifiche tecniche;
- prestazioni di didattica concernenti la progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, conferenze, predisposizione di materiale didattico e ogni altra attività che abbia carattere didattico e/o formativo, non rientrante nei compiti istituzionali propri dell'Università.

### **Articolo 2**

#### **Risorse economiche**

1. Le risorse variabili del fondo per la contrattazione integrativa del personale tecnico amministrativo e bibliotecario in servizio presso l'Università degli Studi Roma Tre sono incrementate annualmente mediante fondi derivanti dalle prestazioni conto terzi destinati dal Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità alle spese generali di Ateneo.

2. Le risorse derivanti dalle prestazioni conto terzi destinate a remunerare il personale tecnico amministrativo e bibliotecario che partecipa all'esecuzione delle prestazioni conto terzi sono erogate, sulla base dei singoli budget di progetto, sotto forma di incentivazione economica secondo quanto indicato dall'art. 4 del presente regolamento.

### **Articolo 3**

#### **Soggetti coinvolti**

1. Le attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento sono svolte dal personale tecnico amministrativo e bibliotecario con modalità e in misura compatibili con i fini istituzionali dell'Università e con gli impegni ordinariamente assegnati. L'impegno reso per la realizzazione delle attività deve essere registrato attraverso il sistema automatizzato di rilevazione delle presenze presso la sede di servizio ovvero di svolgimento delle medesime qualora autorizzate dal responsabile del centro di gestione competente.

2. La partecipazione può essere di natura diretta, laddove ricompresa nelle attività proprie poste ad oggetto del contratto o convenzione, ovvero di natura indiretta in tutti gli altri casi. Il piano delle attività del personale che partecipa direttamente all'esecuzione delle prestazioni conto terzi è approvato dall'organo consiliare del centro di gestione competente, previo avviso interno per la presentazione delle manifestazioni d'interesse e la verifica delle attitudini e competenze connesse ai profili ricercati, il quale ne conosce gli esiti in fase di consuntivo finale delle attività.

3. Se le attività prevedono la collaborazione di personale assegnato ad altro centro di gestione dell'Ateneo, fatto salvo e a condizione che venga garantito lo svolgimento degli ordinari compiti istituzionali, ne sarà possibile l'utilizzo previo consenso degli interessati e autorizzazione del responsabile del centro medesimo.

#### **Articolo 4** **Compensi al personale**

1. Le incentivazioni economiche a favore del personale tecnico amministrativo e bibliotecario che partecipa alle attività oggetto del presente Regolamento sono corrisposte previa verifica di avvenuto svolgimento, come attestate dal responsabile del contratto o convenzione e risultanti dal sistema automatizzato di rilevazione presenze, nonché presenti nel conto ore individuale al momento della liquidazione.

2. Nel caso di partecipazione diretta compete al personale interessato un'incentivazione economica corrispondente alle ore di attività effettivamente rese, sulla base delle tariffe deliberate dal Consiglio di Amministrazione e gravante sul budget del contratto o convenzione, con conseguente decurtazione dal sistema di rilevazione presenze dell'impegno orario remunerato. Non costituisce partecipazione diretta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e/o convenzione lo svolgimento di attività che rientrano nei compiti di ufficio del personale.

3. Le strutture attribuiscono le incentivazioni economiche in base al piano di riparto approvato, alle qualifiche del personale ed all'impegno lavorativo effettivamente prestato. La liquidazione dei compensi viene effettuata solo nel caso in cui l'attività resa non concorra a determinare l'impegno orario contrattualmente dovuto. Il pagamento può avvenire solo in via successiva alla riscossione dei corrispettivi previsti dal contratto o convenzione, salvo eventuali deroghe dovute ad obblighi contrattuali con il committente.

4. Il responsabile delle attività oggetto del contratto o convenzione compila a consuntivo, in relazione all'attività svolta, l'elenco del personale che ha effettivamente collaborato, con l'indicazione dei tempi d'impegno e dei relativi compensi, e lo trasmette al responsabile del centro di gestione competente che ne cura la liquidazione per il solo tramite dei competenti uffici dell'Area del Personale di Ateneo.

5. Nel caso di partecipazione indiretta può essere riconosciuto al personale interessato - purché in presenza di utile economico derivante dall'attività negoziale - il pagamento del plusorario effettivamente svolto, come certificato dal sistema automatizzato di rilevazione presenze nel conto ore individuale, sulla base dei valori previsti dalle tariffe del lavoro straordinario vigenti, con conseguente decurtazione dell'impegno orario effettivamente remunerato. Per il personale di cat. EP si applica il valore previsto per il personale di cat. D, incrementato del 15%.

## **Articolo 5**

### **Entrata in vigore del Regolamento e disposizioni transitorie**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua emanazione e trova applicazione per tutte le attività di cui all'art. 1 contrattualizzate successivamente alla data della sua entrata in vigore.